

Ai Sigg.  
**ASSOCIATI**  
Loro Sedi

## **NUOVE MISURE PER RIPRESA GRADUALE ATTIVITA' ECONOMICHE prime indicazioni**

### **Premessa**

Con il fine di perseguire il contenimento della diffusione dell'epidemia da covid-19, con data 22 aprile 2021, è stato pubblicato un nuovo provvedimento, che richiama, innovandole, alcune norme già in essere, come in appresso meglio specificato.

Lo stato emergenziale viene prorogato dal 30 aprile al 31 luglio 2021 (articolo 10).

Le nuove misure decorreranno dal 1° maggio fino al prossimo 31 luglio c.a. eccetto per quanto concerne le attività di ristorazione, gli spostamenti, gli spettacoli e le attività sportive all'aperto che decorreranno invece dal 26 aprile 2021.

### **Attività di ristorazione (articolo 4)**

Dal 26 aprile, ma solo in zona gialla, sono consentite le attività di ristorazione con consumo al tavolo, ma esclusivamente all'aperto, a pranzo e anche a cena., rispettando i limiti orari agli spostamenti (fino alle 22,00) e con le modalità previste dal DPCM del 2 marzo e dai protocolli e dalle linee guida ad esso allegati.

Resta consentita, senza limiti di orario, la ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive, ma solo per i propri clienti che vi alloggiano.

Dal 1° giugno, poi, in zona gialla le attività di ristorazione saranno consentite anche al chiuso, con consumo al tavolo, dalle ore 5 alle 18, o fino a un diverso orario che sarà eventualmente stabilito con deliberazione del Consiglio dei ministri.

Restano comunque aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande che si trovano nelle aree di servizio e rifornimento carburante lungo le autostrade, gli itinerari europei E45 e E55, negli ospedali, negli aeroporti, nei porti e negli interporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro.

### **Spostamenti (articolo 2)**

Gli spostamenti in entrata e in uscita dai territori della zone arancione e rossa, oltre che per i già previsti motivi di lavoro, necessità e salute, nonché per il rientro ai propri residenza, domicilio o abitazione, sono liberamente consentiti ai soggetti muniti di specifiche certificazioni verdi Covid-19, disciplinate dall'art. 9 del decreto in esame, attestanti rispettivamente: la vaccinazione, la guarigione dalla malattia, ovvero l'effettuazione di un test antigenico o molecolare, a mezzo di tampone, risultato negativo.

Dal 26 aprile al 15 giugno 2021, nella zona gialla e, in ambito comunale, nella zona arancione, è consentito lo spostamento verso una sola abitazione privata abitata, una

volta al giorno, nel rispetto dei limiti orari agli spostamenti prescritti (il divieto di spostamenti dalle ore 22 alle ore 5 del giorno successivo è confermato), e nel limite di quattro persone ulteriori rispetto a quelle ivi già conviventi, oltre ai minorenni sui quali tali persone esercitano la responsabilità genitoriale e alle persone con disabilità o non autosufficienti conviventi.

Tali spostamenti non sono consentiti nella zona rossa.

Con ordinanze del Ministro della Salute sono individuati i casi nei quali le certificazioni verdi-Covid-19 consentono di derogare ai divieti di spostamento da e per l'estero e alle misure sanitarie previste per detti spostamenti.

### **Certificazioni verdi Covi-19 (articolo 9)**

Nelle more delle disposizioni attuative del certificato verde interoperabile europeo, per la libera circolazione all'interno dell'Unione, vengono introdotte, a livello nazionale, le certificazioni verdi Covid-19, per attestare rispettivamente:

- Avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2;
- Guarigione da COVID-19, con contestuale cessazione dell'isolamento prescritto;
- Effettuazione di test antigenico rapido o molecolare, con esito negativo al virus SARS-CoV-2.

La certificazione verde di vaccinazione anti-SARS-CoV-2, in formato cartaceo o digitale, ha validità di 6 mesi, a partire dalla data di completamento del ciclo vaccinale, ed è rilasciata, su richiesta dell'interessato, dalla struttura ovvero dall'esercente la professione sanitaria, che ha provveduto alla vaccinazione, al termine del relativo ciclo, con indicazione delle dosi somministrate, e di quelle previste.

La struttura sanitaria o l'esercente la professione sanitaria provvede a rendere disponibile tale certificazione anche nel fascicolo sanitario elettronico dell'interessato.

La certificazione verde di guarigione da COVID-19, anch'essa in formato cartaceo o digitale e con validità di 6 mesi, in assenza di successivi accertamenti di positività al virus, a far data dalla guarigione, è rilasciata, su richiesta dell'interessato, dalla struttura presso la quale è avvenuto il ricovero, ovvero, in assenza di quest'ultimo, dal medico di famiglia o pediatra di libera scelta, ed è resa disponibile nel fascicolo sanitario elettronico dell'interessato.

Le certificazioni di guarigione rilasciate prima dell'entrata in vigore del decreto, sempre in assenza di nuovi accertamenti di positività al virus, hanno validità di 6 mesi, a partire dalla data in esse indicata.

La certificazione verde di negatività al virus SARS-CoV-2 ha una validità di 48 ore dall'esecuzione del test ed è rilasciata, in formato cartaceo o digitale, su richiesta dell'interessato, dalle strutture sanitarie pubbliche, da quelle private autorizzate e accreditate e dalle farmacie che svolgono i test, ovvero dai medici di famiglia o pediatri di libera scelta.

Le certificazioni verdi Covid-19 riportano esclusivamente i dati indicati nell'allegato I del decreto in commento e possono essere rese disponibili all'interessato via web, posta elettronica certificata o altre modalità digitali, come previsto dal DPCM 8 agosto 2013.

Coloro che hanno, già, completato il ciclo di vaccinazione alla data di entrata in vigore del decreto in commento possono richiedere la relativa certificazione Covid-19 alla struttura sanitaria che ha effettuato il vaccino, ovvero alla Regione o Provincia Autonoma territorialmente competente.

Ai fini della disciplina recata dal decreto, è riconosciuta la validità delle certificazioni verdi rilasciate dagli altri Stati membri dell'Unione europea, nonché di quelle rilasciate in uno Stato terzo, a seguito di una vaccinazione riconosciuta dall'Unione europea, e validate da uno Stato membro dell'Unione europea, se conformi ai criteri definiti con circolare del Ministero della salute.

Con DPCM, saranno individuate le specifiche tecniche per assicurare l'interoperabilità delle certificazioni verdi Covid-19 e la piattaforma nazionale per l'emissione del certificato verde digitale europeo, nonché tra questa e le piattaforme istituite negli altri Stati membri dell'Unione europea.

Lo stesso DPCM individuerà i dati che possono essere riportati nelle certificazioni verdi Covid-19, le modalità di aggiornamento delle certificazioni, le modalità di funzionamento della piattaforma nazionale-DGC, nonché le procedure per garantire l'autenticità, la validità e l'integrità delle certificazioni, i soggetti deputati ai controlli, i tempi di conservazione delle stesse e le misure per assicurare la protezione dei dati personali in esse contenuti.

Nelle more dell'adozione di tale DPCM, le certificazioni verdi rilasciate, a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto, dalle strutture sanitarie pubbliche e private, dalle farmacie, dai medici di medicina generale e pediatri, devono contenere gli elementi indicati nell'allegato I del decreto in commento.

-----  
Riferimenti: decreto-legge n. 52 del 22/04/2021 (G.U. n. 96 del 22/04/2021)

Cordiali saluti.

**Il direttore**  
**(Antonio Fabiani)**  
